



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 33.5 del 15 ottobre 2009 (Stato: 1° gennaio 2011)

Accertamento della paternità in Svizzera o all'estero

Operazione Rapporto di filiazione

Accertamento della paternità


Indice

0	Visione sistematica	3
1	Documento giustificativo	4
2	Competenza	4
2.1	Competenza per territorio	4
2.1.1	Sentenza svizzera	4
2.1.2	Sentenza estera	4
2.2	Competenza per materia	5
2.3	Ricusaione	5
3	Esame	5
3.1	In generale	5
3.2	Decisione dell'autorità di vigilanza	5
3.3	Cognome	6
3.4	Cittadinanza	6
4	Preparazione della documentazione	6
4.1	Dati non disponibili	6
4.2	Dati disponibili	6
5	Documentazione	7
6	Comunicazioni ufficiali	7
7	Rilascio di estratti dal registro	8
7.1	Atto di nascita	8
7.2	Estratto del registro delle nascite (CIEC)	8
7.3	Conferma di nascita	8
7.4	Certificato relativo allo stato di famiglia registrato	8
7.5	Atto d'origine	8
7.6	Conferma della documentazione	8
8	Archiviazione di documenti giustificativi	9
8.1	Comunicazione o sentenza del tribunale	9
8.2	Corrispondenza	9

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 3.5	Stralciato (non si tiene più alcuna statistica).
Numero 6	Precisazione dei dati.

0 Visione sistemática



1 Documento giustificativo

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

2.1.1 Sentenza svizzera

2.1.2 Sentenza estera

2.2 Competenza per materia

2.3 Ricusazione

3 Esame

3.1 In generale

3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza

3.3 Cognome

3.4 Cittadinanza

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Atto di nascita

7.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC)

7.3 Conferma di nascita

7.4 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

7.5 Atto d'origine

7.6 Conferma della documentazione

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione o sentenza del tribunale

8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

È stata presentata una comunicazione o una sentenza passata in giudicato sull'accertamento della paternità di un tribunale svizzero o straniero.

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

Nell'ambito del diritto federale, la competenza per la documentazione è retta dalle norme cantonali in materia di organizzazione delle autorità (art. 43 cpv. 1 OSC, art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

L'ufficio dello stato civile del **luogo di nascita** deve, per ogni caso, iscrivere l'accertamento della paternità come annotazione marginale nel registro delle nascite cartaceo.

2.1.1 Sentenza svizzera

In assenza di una normativa cantonale, la documentazione dell'accertamento giudiziale della paternità compete all'ufficio dello stato civile del **luogo in cui ha sede il tribunale**.

Se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione è obbligatoria soltanto se i dati del padre, della madre o del figlio sono **disponibili**, o se la nascita del figlio è stata documentata in Svizzera.

2.1.2 Sentenza estera

L'accertamento giudiziale della paternità avvenuto **all'estero** va documentato nel Cantone d'attinenza del padre, se possiede la cittadinanza svizzera. Se è straniero, va documentato nel Cantone d'attinenza della madre. Se la persona in questione possiede l'attinenza comunale in più Cantoni, la documentazione compete all'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto estero a tale proposito.

Se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione di una paternità accertata all'estero è obbligatoria soltanto se i dati sono **disponibili** o se la nascita è stata documentata in Svizzera. In questo caso l'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio o quella del Cantone in cui va documentato un nuovo evento decide se riconoscere la sentenza estera e ne ordina nel contempo la sua documentazione. Se deve venire apposta soltanto un'iscrizione a margine nel registro delle nascite cartaceo, la decisione spetta all'autorità di vigilanza del **luogo di nascita** svizzero del figlio (art. 23 cpv. 2 OSC).

2.2 Competenza per materia

L'accertamento della paternità deve provare l'esistenza di un legame di parentela serio. Un semplice obbligo di pagare gli alimenti, come prevedeva ad esempio il diritto svizzero fino al 31 dicembre 1977, non viene documentato.

2.3 Ricusazione

Per la documentazione dell'accertamento giudiziale della paternità le collaboratrici e i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l'**obbligo di ricusazione** e le sue regole (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 In generale

La sentenza del tribunale deve essere cresciuta in **giudicato**. La sentenza in originale deve essere firmata, la copia - identica all'originale - autenticata. Le comunicazioni non conformi alle regole devono venire respinte, poiché non adempiono i requisiti legali di un documento giustificativo necessari per la documentazione (art. 43 cpv. 6 OSC).

3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza del padre o, se non possiede la cittadinanza svizzera, l'autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza della madre o quella del figlio decide se riconoscere l'accertamento della paternità avvenuto all'estero. A tal fine, può fondarsi sulla valutazione (traduzione sommaria e autenticazione del documento) della rappresentanza svizzera competente per il luogo in cui ha sede il tribunale estero. Se sono interessati più Cantoni, decide l'autorità di vigilanza in possesso della sentenza del tribunale.

Se i dati del padre, della madre o del figlio sono **disponibili**, la decisione dell'autorità di vigilanza è obbligatoria, anche se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera. La decisione compete all'autorità di vigilanza del luogo di domicilio di una delle persone straniere interessate o, se un nuovo atto amministrativo è pendente presso un ufficio dello stato civile, all'autorità di vigilanza del Cantone in cui si è verificato l'evento.

Quando nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, si può rinunciare alla documentazione, se né i dati dal padre o della madre né quelli del figlio sono disponibili. Ne consegue che anche le persone straniere interessate non verranno documentate nel registro dello stato civile.

Per contro, l'iscrizione a margine nel registro delle nascite cartaceo è in ogni caso obbligatoria se il figlio è nato in Svizzera. Se il figlio è straniero, la decisione dell'iscrizione compete al Cantone di nascita, quando non sono disponibili né i suoi dati né quelli di suo padre o di sua madre.

3.3 Cognome

L'accertamento della paternità non ha effetto sul cognome e sulla cittadinanza del figlio, se si applica il diritto svizzero. Se il figlio in questione è domiciliato all'estero o se si tratta di un figlio straniero il cui cognome è gestito dal diritto del suo Paese d'origine, in occasione dell'accertamento della paternità (art. 37 cpv. 2 LDIP), occorre nel contempo documentare il cambiamento di cognome.

3.4 Cittadinanza

L'accertamento della paternità non ha effetto sulle cittadinanze cantonali e sulle attinenze comunali che il figlio possiede al momento del riconoscimento. Per contro, il **figlio straniero** minorenni al momento dell'accertamento della paternità acquista la **cittadinanza svizzera** e l'attinenza cantonale e comunale del padre se la nascita è avvenuta dopo il 31 dicembre 2005 (art. 1. cpv. 2 LCit).

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati del padre, della madre o del figlio non sono disponibili nel sistema, occorre ordinare il rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1 Rilevamento retroattivo).

Se **una persona straniera cointeressata** non è rilevata nel registro delle famiglie, va dapprima avviata la documentazione del suo stato civile (cfr. processo n. 30.3 Rilevamento di cittadini stranieri, art. 15a cpv. 2 OSC).

Se **nessuna** delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, non è necessario documentare la sentenza nel registro dello stato civile. Quindi non è neppure necessario rilevare le persone straniere interessate nel registro dello stato civile. L'iscrizione a margine nel **registro delle nascite** cartaceo è invece obbligatoria.

Per i dettagli riguardanti eventuali **casi speciali** si rimanda alla circolare n. 20.08.01.01 del 15 gennaio 2008 «Prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero».

4.2 Dati disponibili

In base alle indicazioni disponibili occorre verificare se i dati rilevati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati concernenti lo stato civile della persona interessata non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura deve essere **interrotta** finché sono stati comprovati e documentati tutti gli eventi avvenuti, e non ancora documentati, prima del giorno in cui la sentenza è cresciuta in giudicato.

5 Documentazione

L'accertamento della paternità va documentato non appena i dati delle persone interessate sono disponibili nel sistema.

Nel contempo va documentata un'eventuale modifica del cognome del figlio (modifica secondo il diritto estero determinante, cfr. n. 3.3).

La data della crescita in giudicato della sentenza vale come data dell'evento nell'operazione "Rapporto di filiazione".

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione dei dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio del figlio, della madre e del padre (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC);
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni

- all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine dell'interessato (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento riguarda un richiedente d'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. b OSC).

Se la nascita del figlio è stata documentata in Svizzera in un **registro delle nascite** cartaceo, occorre inviare una comunicazione ufficiale anche all'ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Esso inserirà l'accertamento della paternità nel registro delle nascite come annotazione a margine, indicando gli effetti sulla cittadinanza ed eccezionalmente sul cognome. Oppure inoltrerà la comunicazione al luogo in cui è conservato il registro delle nascite.

Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti dal registro

7.1 Atto di nascita

Su richiesta, l'ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera rilascia un nuovo atto di nascita (modulo 1.2.3). L'atto di nascita attesta i dati attuali concernenti il figlio al momento del rilascio. I dati inerenti alla filiazione si riferiscono al **momento in cui è istituito il rapporto di filiazione**.

7.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC)

Su richiesta, l'ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera rilascia un nuovo estratto del registro delle nascite CIEC (modulo 1.80). L'estratto CIEC attesta i dati attuali relativi al nome, alla cittadinanza e ai genitori del figlio. I nomi dei genitori (padre e madre) si riferiscono al **momento dell'allestimento dell'atto** se questo è rilasciato mediante l'operazione "Documenti".

7.3 Conferma di nascita

La **conferma di nascita** (modulo 1.2.2) rilasciata dall'ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera attesta tutti i dati concernenti il figlio **al momento della nascita**.

7.4 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

Su richiesta, un certificato relativo allo stato di famiglia registrato è consegnato al padre o alla madre del figlio (modulo 7.3).

Se la persona in questione non è un cittadino svizzero, il documento va rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio, di soggiorno, o di documentazione. I cittadini svizzeri devono invece richiedere il certificato relativo allo stato di famiglia registrato all'ufficio dello stato civile del loro luogo di attinenza.

7.5 Atto d'origine

In seguito alla modifica della filiazione, l'atto d'origine non è più valido, poiché i dati non sono più attuali. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un nuovo atto d'origine.

7.6 Conferma della documentazione

Su richiesta della rappresentanza svizzera, viene confermata la validità, per il diritto svizzero, dell'accertamento della paternità avvenuto all'estero. Contemporaneamente vengono certificati gli effetti sul cognome e sulla cittadinanza per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio dei documenti d'identità.

L'autorità di vigilanza può rilasciare tale conferma anche nell'ambito della decisione relativa alla documentazione del riconoscimento avvenuto all'estero (art. 32 LDIP).

8 Archiviazione di documenti giustificativi

8.1 Comunicazione o sentenza del tribunale

La sentenza svizzera o estera va conservata quale documento giustificativo per la documentazione del rapporto di filiazione paterna.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza in funzione della sua importanza a carattere probatorio va conservata.